



**TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA**  
SEZIONE II CIVILE (SETTORE LAVORO E PREVIDENZA)

Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo,  
all'esito della camera di consiglio, pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c.

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA**  
SEZIONE II CIVILE (SETTORE LAVORO E PREVIDENZA)

Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, ha pronunciato in data 10/02/2023, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente

**S E N T E N Z A**

nella controversia iscritta al R.G. n. 2485/2020 avente ad oggetto contratto di lavoro a termine e applicazione della clausola sociale;

TRA

[REDACTED] rappresentato e difeso in virtù di procura  
in atti, dall' [REDACTED]

**Ricorrente**

CONTRO

[REDACTED], in persona del legale  
rappresentante *p.t.*, rappresentata e difesa dall'Avv. M. Cundari, in virtù di procura in atti;

**Resistente**

NONCHÉ CONTRO

[REDACTED] in persona del legale rappresentante  
*p.t.*, rappresentata e difesa dall' [REDACTED];



**Resistente**

## FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 22.06.2020 il ricorrente indicato in epigrafe ha riferito di aver prestato la propria attività lavorativa, in forza di un contratto a tempo determinato part-time, dal 02.07.2018 al 31.10.2018, alle dipendenze della società [REDACTED] con qualifica di operatore di data entry, livello 5 CCNL Terziario Distribuzione e Servizi, nell'ambito dell'appalto della [REDACTED], avente ad oggetto il servizio di gestione del procedimento amministrativo afferente alle sanzioni conseguenti all'accertamento delle violazioni del codice della strada e ad ogni altra tipologia di illecito amministrativo.

Sotto il profilo fattuale ha evidenziato, in particolare, di essere stato assunto dalla società [REDACTED] s.a.s. con contratto a termine nonostante fosse intercorso con il precedente gestore del servizio [REDACTED] un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così essendosi configurata la violazione della "clausola sociale" prevista dall'art. 7, comma 2, del contratto di appalto.

Al momento della scadenza dell'appalto con la società [REDACTED] e a seguito di nuova gara era subentrata, nel rapporto con la committente [REDACTED], la [REDACTED] con decorrenza dal 25.03.2019 e successive proroghe, destinataria dell'obbligo di assumere i dipendenti della precedente appaltatrice indicati nell'elenco allegato al bando, nel quale egli non era stato inserito.

Ha sostenuto, pertanto, la nullità del termine apposto nel contratto stipulato con la [REDACTED] con la conseguente violazione della c.d. clausola sociale di cui all'art. 50 D.lgs. n. 50/2016 e all'art. 7 del capitolato di appalto che imponeva l'assunzione del personale dipendente della precedente appaltatrice alle medesime condizioni giuridiche ed economiche.

Ha affermato, altresì, di aver subito un pregiudizio da perdita di chance imputabile, anche a titolo di responsabilità da contatto sociale, non solo alla [REDACTED] non avendo la stessa effettuato alcun controllo sulle assunzioni né sulla illegittima esclusione dall'elenco dei lavoratori da assumere dalla subentrante [REDACTED], ma anche alla [REDACTED] in ragione dell'apposizione di un termine da considerarsi nullo per le ragioni anzidette.

Ha concluso chiedendo l'accertamento della violazione delle disposizioni contenute nell'art. 50 del D.lgs. 50/2016 e nell'art. 7 comma 2 del Capitolato speciale d'appalto prot. n.23296 del 30/3/2018 CIG 74372103D8 nonché la nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato tra il ricorrente e la società [REDACTED]

Ha chiesto altresì la declaratoria di condanna della [REDACTED] al reintegro nella lista dei lavoratori ex art. 50 del D.lgs. 50/2016, in forza al precedente appaltatore, aventi titolo



di dipendente con contratto a tempo indeterminato full time, in ossequio al CCNL del Settore Terziario – Distribuzione e Servizi.

Ha formulato, infine, domanda di condanna al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, da quantificarsi in via equitativa in €.30.000,00, sia contrattuale, sia extracontrattuale e in via solidale o alternativa; nonchè la condanna di entrambe le società convenute al risarcimento del danno da perdita chance in relazione alla mancata applicazione della clausola sociale nell'affidamento dell'appalto da liquidarsi con la costituzione di una rendita vitalizia, pari alla retribuzione mensile non percepita, fino alla durata dell'appalto o comunque per tutto il periodo di mancata maturazione del diritto alla pensione.

Si è costituita in giudizio la [REDACTED] la quale ha eccepito, in via preliminare la decadenza dall'impugnazione del contratto a termine e l'infondatezza della domanda nel merito.

Quanto al primo profilo ha evidenziato che il contratto di lavoro del ricorrente era scaduto in data 31.10.2018 e l'appalto tra le società era, a sua volta, cessato nel Marzo 2019, così incorrendo l'istante nella decadenza dall'impugnativa del contratto a termine.

Ha sostenuto, nel merito, che alcuna violazione della clausola sociale era stata perpetrata nella fattispecie e che nessun obbligo di assunzione a tempo indeterminato del personale, impiegato parimenti a tempo indeterminato presso il precedente appaltatore, era previsto in capo alla subentrante.

Ha concluso chiedendo il rigetto della domanda.

Si è costituita in giudizio la [REDACTED] la quale ha eccepito la decadenza dall'impugnazione afferente alla validità del termine apposto al contratto di lavoro impugnato in forza di quanto previsto dagli artt. 28 del D.lgs. 81/2015, art. 1, comma 1, lett. c), D.L.87/2018 conv. in L.96/2018.

Ha contestato la presunta violazione dell'art. 50 D. lgs 50/2016 e dell'Art. 7, comma 2, del Capitolato speciale d'appalto e ha ribadito l'infondatezza della richiesta di condanna della società [REDACTED] a reintegrare il ricorrente nella lista dei lavoratori ex art. 50 D.lgs. 50/2016.

Ha inoltre sostenuto la infondatezza della richiesta di risarcimento danni.

Ha concluso chiedendo il rigetto della domanda.

\*\*\*\*\*

Il ricorso risulta infondato.

Il *thema decidendum* attiene alla violazione degli artt. 50, d.lgs. 50/2016, nonché 7 del contratto d'appalto concluso tra le due società resistenti, ovvero – in sostanza – alla violazione della clausola



sociale che impone all'impresa subentrante in un appalto di utilizzare prioritariamente nell'espletamento del servizio il personale dipendente dell'impresa uscente impiegato nell'appalto; nonché alla conseguente nullità del termine apposto dalla [REDACTED] al contratto stipulato con il ricorrente.

Tanto premesso in estrema sintesi, va osservato - in via preliminare - come l'eccezione di decadenza dall'impugnazione del contratto, e più precisamente del termine ivi apposto, sollevata tempestivamente dalle resistenti, colga nel segno.

Sul punto appare opportuno un richiamo all'art. 28, comma 1, d.lgs. n. 81/2015, *ratione temporis* applicabile, che prescrive che *“L'impugnazione del contratto a tempo determinato deve avvenire, con le modalità previste dal primo comma dell'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, entro centoventi giorni dalla cessazione del singolo contratto. Trova altresì applicazione il secondo comma del suddetto articolo 6”*.

Premesso che, nella specie, alcun dubbio può nutrirsi in ordine all'applicazione di tale disciplina, essendo stato sottoscritto il contratto di lavoro a termine con la società [REDACTED] in data 29.06.2018, la contestata nullità del contratto afferisce all'apposizione di un termine che si assume invalido in ragione della violazione della clausola sociale la quale – secondo la prospettazione attorea – imporrebbe di mantenere indenne il rapporto di lavoro a tempo indeterminato intercorso con la precedente società appaltatrice.

In altri termini la scorretta applicazione o violazione della clausola citata rappresentano un *posterius del prius* logico costituito dall'apposizione del termine al contratto, nella specie stipulato con la [REDACTED], con la conseguenza che l'oggetto della doglianza - come visto - soggiace al termine decadenziale previsto dall'art. 28, d.lgs. 81/2015.

Tenuto conto che il rapporto è cessato in data 31.10.2018, l'istante è irrimediabilmente incorso in decadenza, essendo pacifico che nessuna impugnazione né stragiudiziale né giudiziale sia stata notificata o proposta nel termine perentorio fissato dalla richiamata norma.

La decadenza preclude, pertanto, al giudicante di conoscere della validità del termine apposto al contratto di lavoro con la [REDACTED] e, dunque, di pronunziarsi anche nel merito.

Il ricorso, pertanto, non merita accoglimento.

La particolarità delle questioni giuridiche affrontate, involgenti profili attinenti al rapporto tra validità del termine apposto ad un contratto di lavoro e art. 50, d.lgs. 50/2016, giustificano la compensazione delle spese di lite.

**P.Q.M.**

**IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA**



Rigetta il ricorso.  
Compensa le spese di lite.

*Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura ex art. 429 c.p.c. del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.*

Così deciso in Reggio Calabria, lì 10/02/2023

Il Giudice del lavoro  
*Dott. Francesco De Leo*

